

TEMA NUMERO 1

A. Il principio di continuità aziendale ed il suo venir meno.

Il candidato illustri il significato del principio nella redazione del bilancio e le conseguenze del suo eventuale venir meno.

B. Illustrare la nozione di capitale circolante netto operativo e le principali forme tecniche di finanziamento proposte dalla banca

Società tra professionisti: premessi i tratti distintivi in ordine alle tipologie e all'oggetto sociale, tratti il candidato della responsabilità patrimoniale della società e degli strumenti di tutela dei creditori.

Il candidato, assunto le vesti del difensore tecnico, predisponga il ricorso avverso l'avviso di accertamento allegato alla presente traccia.

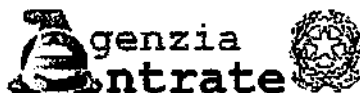


DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI
VIA TURAZZA 37 - 35128 PADOVA
(codice dell'ufficio T6S)

Numero dell'atto : T6S [REDACTED]

Prot n 2015/ [REDACTED]

Al Signor [REDACTED]
nato a [REDACTED] il [REDACTED]
con domicilio fiscale in [REDACTED]
[REDACTED]



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 165 /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor

nato a il

codice fiscale

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2009.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche

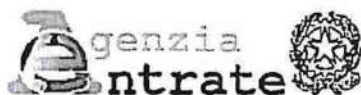
Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S [REDACTED] /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale F. [REDACTED]

* * * MOTIVAZIONI * * *

PREMESSA

Considerato che la S.V. non ha presentato alcuna dichiarazione relativamente ai redditi prodotti nell'anno 2009.

L'Ufficio formula i seguenti rilievi:

RILIEVI AI FINI IRPEF

Secondo quanto emerge dall'Anagrafe Tributaria, a partire dall'anno 2009 la Parte non ha più presentato la dichiarazione dei redditi pur in presenza di beni indicatori di capacità contributiva, oltre al sostenimento di spese certe. Al fine di chiarire lo scostamento rilevato per l'anno d'imposta 2009 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente (art. 38 IV c. e ss. del DPR 600/1973 e Decreto Ministeriale del 24/12/2012), in data 14/05/2014 l'Ufficio ha notificato a mezzo del servizio postale l'invito a comparire nr. I00947/2014 il quale riportava in allegato una tabella contenente i seguenti elementi:

A) SPESE PER L'ABITAZIONE E ALTRI IMMOBILI:

1. Immobile di proprietà iscritto al catasto del comune di [REDACTED], di vani 8 cat. A/2, (percentuale di possesso 100% - mesi 12) determinate ai sensi del D.M. 24/12/2012. (allegato n.1):

- Spesa certa:

- Eur 25.725,00 a titolo di rate mutuo ipotecario erogato il 14/07/2004 da Banca Antonveneta (allegato n. 2);

- Spesa induttiva:

- Eur 956,00 a titolo di acqua e condominio;
 - Eur 653,00 a titolo di manutenzione ordinaria. (allegato n. 3)

B) COMBUSTIBILI ED ENERGIA:

1. Gas ed energia elettrica:

- Spesa certa (allegato n. 4):

- Eur 1.407,00 a titolo utenza Enel Energia.
 - Eur 1.900,00 a titolo Gas

C) TRASPORTI: Autoveicolo targato [REDACTED] kw 250, mesi di possesso 12, quota 100%.

1. Altre spese:

- Spesa certa:

- Eur 46.292,00 a titolo di canoni di leasing per autoveicolo relativi al contratto n. 00265374001 stipulato il 04/10/2004 con Hypo Alpe-Adria-Bank (allegato n. 5);
 - Eur 50.000,00 a titolo di canoni di leasing per autoveicolo relativi all'autovettura targata [REDACTED] con Hypo Alpe-Adria-Bank.

- Spesa induttiva:

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S0 [REDACTED] 2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale F. [REDACTED]

- Eur 5.085,00 a titolo di pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione. (allegato n. 6).

D) ALTRI BENI E SERVIZI:

1. Contributi previdenziali obbligatori:

- Spesa certa (allegato n. 7):

- Eur 95,00 a titolo di pagamento contributi Previdenziali ed Assistenziali;

E) INVESTIMENTI RISULTANTI PER L'ANNO 2009

1. Case d'asta:

- Spesa certa (allegato n. 8):

- Eur 18.000,00 fattura del 01/11/2009;
- Eur 10.000,00 fattura del 30/12/2009;
- Eur 24.000,00 fattura del 04/09/2009;

Gli elementi rilevati dall'Ufficio, come sopra elencati, sono stati valorizzati sulla base dei seguenti criteri generali:

- il valore della c.d. "spesa certa" deriva dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria;
- il valore della spesa induttiva è calcolato come da Decreto Ministeriale del 24/12/2012 con riferimento all'area geografica Nord-Est tenuto conto che, sulla base del registro anagrafico del Comune di residenza nell'anno 2009, la Parte rientra nella tipologia di famiglia n. 7 (coppia con un figlio);
- il valore degli investimenti dell'anno deriva dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

La Parte, temporaneamente assente all'indirizzo di residenza, non ha curato il ritiro del plico pur avendo regolarmente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito dello stesso in data 30/05/2014. Considerato che la Parte non aveva inteso fornire alcuna prova e/o argomentazione idonea a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, in data 07/08/2014 l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire nr. T6S [REDACTED]/2014 ex art. 5 I c. del D. Lgs. 218/1997, regolarmente notificato in data 28/08/2014, a fronte del quale la Parte:

- non ha aderito ai contenuti del suddetto invito, come previsto dal comma 1bis del citato Articolo, procedendo entro il 09/09/2014 al versamento delle intere somme dovute o della prima rata (pag. 2 punto A),
- non si è presentata in data 24/09/2014 (pag. 2 punto B), né ha preso contatto in alcun modo con l'Ufficio.

Considerato che la Parte non ha nuovamente inteso fornire alcuna prova e/o argomentazione idonea a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S0 2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale F0

sinteticamente, l'Ufficio procede alla ricostruzione sintetica del reddito ai sensi dell'art. 38 IV c. e ss. del DPR 600/1973 e del Decreto Ministeriale del 24/12/2012 in base ai seguenti elementi:

LIFESTAGE DI APPARTENENZA

Area geografica	NORD EST
Tipologia di famiglia	7: Coppia con un figlio

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Sezione di spesa	Spesa Certa	Spese per elementi certi
Alimentari e Abbigliamento	-	-
Abitazione	25.725	1.609
Combustibili ed Energia	3.307	-
Mobili, Elettrodomestici e Altro per la casa	0	0
Sanita'	0	-
Trasporti	96.292	5.085
Comunicazioni	-	-
Istruzione	0	-
Tempo Libero	0	0
Altri beni e servizi	95	-
Totale:	125.419	6.694

Investimenti dell'anno	52.000
------------------------	--------

Risparmio dell'anno	0
---------------------	---

Totale reddito sintetico	184.113
---------------------------------	----------------

Il reddito complessivo è risultato pari ad Eur 184.113,00 a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad Eur 0,00.

Considerato che il reddito sintetico come sopra determinato si discosta di oltre un quinto dal reddito complessivo dichiarato,

L'UFFICIO

in forza degli artt. 31, 32, 38 IV c. e ss, e 41 del DPR 600/1973

ACCERTA

relativamente all'anno 2009 un reddito imponibile pari a Eur 184.113,00.

L'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche viene liquidata come dai successivi prospetti. L'art. 38 VII c. del DPR 600/1973 prevede che dal reddito accertato

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S0 2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale F0

sinteticamente siano deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del DPR 917/1986, non presenti nel caso di specie.

Si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 1 I c. del D. Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione).

RILIEVI AI FINI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 446/1997 che ha istituito l'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto in particolare il comma 6 del citato art. 50 che prevede che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relative alla predetta addizionale, si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF;

Richiamati i fatti e le considerazioni esposte nel rilievo ai fini IRPEF;

Tutto ciò premesso,

L'UFFICIO

in forza degli artt. 31, 32, 38 comma 4 e ss, e 41 del DPR 600/1973

ACCERTA

relativamente all'anno 2009 un reddito imponibile pari a Eur 184.113,00, procedendo al recupero della maggiore imposta di cui trattasi all'aliquota applicata dalla Regione Veneto, come dai successivi prospetti.

Si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 1 I c. del D. Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione).

RILIEVI AI FINI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Visto l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 che ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto in particolare il comma 8 del citato art. 1 che prevede che per quanto non disciplinato dal Decreto si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF;

Richiamati i fatti e le considerazioni esposte nel rilievo ai fini IRPEF;

Tutto ciò premesso,

L'UFFICIO

in forza degli artt. 31, 32, 38 comma 4 e ss, e 41 del DPR 600/1973

ACCERTA

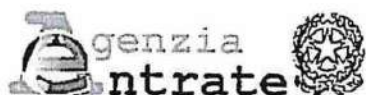
relativamente all'anno 2009 un reddito imponibile pari a Eur 184.113,00, procedendo al recupero della maggiore imposta di cui trattasi all'aliquota applicata dal comune di Padova (PD), in cui la Parte aveva il domicilio fiscale al 31/12/2009, come dai successivi prospetti.

Si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 1 I c. del D. Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione).

CONCLUSIONE

Sulle maggiori imposte dovute si procede al recupero degli interessi previsti dall'art. 20 del DPR 602/1973.

L'Ufficio evidenzia che il presente avviso di accertamento è stato preceduto da un invito ex art. 5 del D. Lgs. 218/1997, pertanto la Parte non può più formulare una ulteriore istanza di accertamento con adesione (come previsto dal secondo comma dell'art. 6 del citato Decreto).



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T65 /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF		
Reddito Sintetico		184.113
RN4 Reddito imponibile	0	184.113
RN5 Imposta lorda	0	72.339
RN27 IMPOSTA NETTA	0	72.339
RN34 DIFFERENZA	0	72.339

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	23%	3.450,00
2) da 15.000,01 fino a 28.000,00	27%	3.510,00
3) da 28.000,01 fino a 55.000,00	38%	10.260,00
4) da 55.000,01 fino a 75.000,00	41%	8.200,00
5) da 75.000,01 fino a 184.113,00	43%	46.918,59
TOTALE IMPOSTA LORDA:		72.338,59
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		72.339,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 Reddito imponibile	0	184.113
------------------------	---	---------

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Veneto	0	2.578
Aliquota applicata		1,40%

MAGG. ADDIZ. REGIONALE ACCERTATA (in euro) 2.578,00

SEZIONE II - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

RV9 Aliquota dell'addizionale comunale	0,00%	0,50%
RV10 col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta	0	921

MAGG. ADDIZ. COMUNALE ACCERTATA (in euro) 921,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T68/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

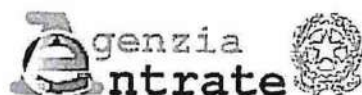
Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADD. COMUNALE.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	86.806,80	173.613,60
2 Add.Regionale-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	3.093,60	6.187,20
3 Add.Comunale-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	1.105,20	2.210,40

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura più favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T65/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti a)	Disposizioni b)	successive c)	
1 Irpef	86.806,80	0,00	0,00	86.806,80
2 Add. Regionale	3.093,60	0,00	0,00	3.093,60
3 Add. Comunale	1.105,20	0,00	0,00	1.105,20
Cumulo materiale				91.005,60

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

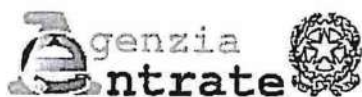
- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	86.806,80
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	17.361,36
- sanzione base	Euro	104.168,16
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	26.042,04
- Cumulo giuridico	Euro	130.210,20

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 130.210,20) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 91.005,60).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 91.005,60.



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

- 1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo
(Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 28/12/2015 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	72.339,00
Interessi (fino al 28/12/2015)		14.018,90
TOTALE		86.357,90
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	2.578,00
Interessi (fino al 28/12/2015)		499,60
TOTALE		3.077,60
Ulteriori interessi (*)		
Add. Comunale	9468	921,00
Interessi (fino al 28/12/2015)		178,48
TOTALE		1.099,48
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	30.335,20
Spese di notifica	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 28/12/2015, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T6S

- il Codice Atto :

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	30.335,20

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

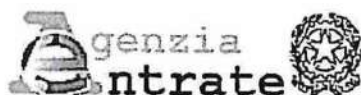
- il Codice Ufficio : T6S

- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	75.838,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 28/12/2015 *	16.796,55
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	92.643,30



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 28/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: PADOVA, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO LEGALE

Via TURAZZA 37, Citta' PADOVA

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 28/12/2015 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 28/12/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2009	24.113,00
Interessi fino al 28/12/2015(*)	9931		5.340,53
Addizionale Regionale (Codice regione 21)	9942	2009	859,33



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T65 /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

Interessi fino al 28/12/2015(**)	9943		190,32
Addizionale Comunale (Codice ente locale 99)	9940	2009	307,00
Interessi fino al 28/12/2015(***)	9941		67,99
Spese di notifica	9400	2009	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 2,64252 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,09417 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,03364 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T65

- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	25.279,33
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 28/12/2015 *	5.598,84
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	30.886,92

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 28/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	75.838,00
SANZIONE PER INTERO	91.005,60
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 28/12/2015 *	16.796,55
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	183.648,90

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 28/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

**5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)**

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**6) Riesame
(Dm n. 37/1997)**

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento o presentare ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

7) Spese di notifica

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T65/2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

**8) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010). Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

8-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	25.279,33
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 28/12/2015	5.598,84
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	30.886,92

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	2.470,95
TOTALE (*)	33.357,87

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 28/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

8-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale

termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	75.838,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 28/12/2015	16.796,55
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	92.643,30

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	7.411,46
TOTALE (*)	100.054,76

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 28/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

8-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	75.838,00
SANZIONE PER INTERO	91.005,60
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 28/12/2015	16.796,55
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	183.648,90

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	14.691,91
TOTALE (*)	198.340,81

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 28/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S [REDACTED] /2014 PER L'ANNO 2009 codice fiscale [REDACTED]

- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

[REDACTED]
Via TURAZZA 37, Città' PADOVA

Stanza 136, piano 1°, telefono [REDACTED]

Email: [REDACTED]@agenziaentrate.it

Il presente atto si compone di 18 Pagine
e di n. 2 allegati composti da n. 2 pagine

DATA

02/11/2015

IL CAPO UFFICIO CONTROLLO (*)

[REDACTED]

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale GOFFREDO PISCOPO

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. T6S [REDACTED] /2014 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: T6S

Codice atto : [REDACTED]

Signor [REDACTED]

Codice fiscale: [REDACTED]

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2009	
Interessi (fino al 28/12/2015)			72.339,00
Totale da versare			14.018,90
Ulteriori interessi (*)			86.357,90
Addizionale Regionale (Codice regione 21)	9453	2009	
Interessi (fino al 28/12/2015)			2.578,00
Totale da versare			499,60
Ulteriori interessi (**)			3.077,60
Addizionale Comunale (Codice ente locale 99)	9468	2009	
Interessi (fino al 28/12/2015)			921,00
Totale da versare			178,48
Ulteriori interessi (***)			1.099,48
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2009	
			30.335,20
Spese di notifica	9400	2009	
			8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 6,93661 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,24720 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,08831 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO CONTROLLI - VIA TURAZZA 37 - PADOVA entro 10 giorni dal versamento.



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Io sottoscritto/ [REDACTED],

in qualità di messo speciale autorizzato dall'Ufficio Direzione Provinciale Padova,
notifico il presente atto, che consta di 18 pagine, con allegato prospetto modalità pagamento,
n. allegati 2 composti da un numero complessivo di 2 pagine, a mezzo posta,
ai sensi dell'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890, al seguente destinatario in qualità di
Intestatario dell'atto:

[REDACTED]

[REDACTED]

Il presente atto, identificativo n. T6S [REDACTED]/2014 anno imp. 2009,
protocollo n. 2015/[REDACTED] del 03/11/2015,
reca il numero 00070 /2015 del registro cronologico delle notifiche e viene
spedito a mezzo dell'ufficio postale di Centro Meccanizzazione Postale di Padova
tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero AG: 76693912225-8

Padova, 03/11/2015

Il messo Speciale

[REDACTED]
[Signature]